

promozione un retidno di assegno ad personam, in quanto sorte il dubbio che la promozione potrebbe interrompere l'applicazione della precitata disposizione dell'art. 68 del Regolamento Interno.

La questione è stata deferita alla Commissione presieduta dal Consigliere di Amministrazione Car. di Sp. Cr. Dott. Arnaldo Petrelli, la quale:

precitato il fine che, con la citata disposizione l'Amministrazione si è prefisso di raggiungere, quello cioè di far rientrare, entro il più breve termine, tutte le retribuzioni godute dal personale nei limiti di stipendio segnati per i vari gradi delle tabelle annesse al Regolamento Interno, senza specificare la natura di detti aumenti o, forse, volendo alludere ai soli aumenti dovuti ad anzianità (biennali),

considerato che, comunque, la precisa disposizione dell'art. 68 del Regolamento Interno in discussione, non consente limitazioni,

ha espresso il parere che anche coloro i quali dopo la promozione hanno conservato un assegno ad personam, debbono beneficiare della disposizione di cui all'art. 68 su citato.

Tenuto conto di ciò il Direttore Generale sotto-